



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 20

Oggetto: Rimborso / compensazione “caro petrolio” primo trimestre 2026

PREMESSA

In base all'art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed al DPR n. 277/2000, a favore degli **esercenti l'attività di autotrasporto merci**, sia in c/proprio che per c/terzi, è riconosciuto uno specifico beneficio connesso con il consumo di carburante per veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. “caro petrolio”.

N.B. L'agevolazione **non spetta** per il gasolio consumato dai veicoli di **categoria Euro 4 o inferiore**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Come confermato dall'Agenzia delle Dogane nella recente Nota 27.03.2026 n. 196676/RU l'agevolazione in esame spetta ai soggetti esercenti le seguenti attività:

- **trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t** da parte di:
 - persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi;
 - persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'apposito Elenco;
 - imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- **trasporto persone** da parte di Enti pubblici / imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale / regionale / locale / in ambito comunitario (il bonus non spetta con riferimento ai veicoli di categoria M1, ossia aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente);
- **trasporto persone** da parte di Enti pubblici / imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Al fine di individuare il soggetto legittimato a richiedere / fruire del beneficio in esame con riferimento a particolari situazioni (ad esempio, esercizio dell'attività in forma consortile / soggetto subentrante / incorporante, ecc.).

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2026

Come evidenziato nella citata Nota n. 196676/RU:

- allo scopo di ottemperare al riallineamento delle aliquote di accisa sul gasolio e sulla benzina, l'art. 3, D.Lgs. n. 43/2025 ha **incrementato a € 672,90 per 1.000 litri** l'aliquota normale di accisa sul **gasolio impiegato come carburante** di cui all'Allegato I, D.Lgs. n. 504/95;
- in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'art. 2, comma 1, DL n. 33/2026 ha **ridotto a € 472,90 per 1.000 litri** la predetta aliquota, a **decorrere dal 19.3.2026**;
- in base all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 43/2025 ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi / idrotrattamento (HVO), a cui è attribuita, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, ed immessi in consumo per essere impiegati come carburanti, è applicabile un'aliquota di accisa ridotta **pari a € 617,40 per 1.000 litri**. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta i predetti biocarburanti devono soddisfare le condizioni previste dall'art. 44, par. 5, Regolamento UE n. 651/2014, ossia:
 - essere conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla Direttiva UE n. 2018/2001;
 - essere prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato IX della citata Direttiva;
- il riallineamento delle aliquote del gasolio usato come carburante non comporta effetti, sotto l'aspetto fiscale delle accise, sugli esercenti attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone ricompresi dall'art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95, permanendo la specifica aliquota di accisa sul **gasolio commerciale pari a € 403,22 per 1.000 litri**;
- talune associazioni di categoria / operatori del settore hanno segnalato l'impossibilità di identificare correttamente la tipologia di gasolio paraffinico (ottenuto da sintesi o da idrotrattamento HVO). Tale difficoltà deriva da una carenza di informazioni nella documentazione inviata dai fornitori. Per **evitare dichiarazioni non veritiere**, ai fini del rimborso si considera applicata l'**aliquota di accisa minore** vigente nel periodo (dall'1.1 al 18.3.2026 € 617,40 per 1.000 litri / dal 19.3 al 31.3.2026 € 472,90 per 1.000 litri).

Alla luce di quanto sopra, il rimborso è **differenziato a seconda della tipologia di prodotto impiegato**, come di seguito evidenziato.

Tipologia prodotto impiegato	Periodo	Rimborso riconosciuto	Quadro dichiarazione
Gasolio / gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025	1.1-18.3.2026	€ 269,68 per 1.000 litri	Quadro A-1
	19.3-31.3.2026	€ 69,68 per 1.000 litri	Quadro A-2
Gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025	1.1-31.3.2026	€ 214,18 per 1000 litri	Quadro A-3
Gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025	1.1-18.3.2026	€ 214,18 per 1.000 litri	Quadro A-4
	19.3-31.3.2026	€ 69,68 per 1.000 litri	Quadro A-2



Si rammenta che, con riferimento al **gasolio commerciale** usato come carburante, l'art. 8, comma 1, DL n. 124/2019 ha introdotto un parametro per la determinazione dell'**importo massimo rimborsabile**, pari a **1 litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo agevolabile, **per ogni Km percorso**.

N.B. Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del beneficio, come evidenziato dall'Agenzia nella Nota n. 196676/RU in esame, in applicazione dell'art. 3-quinquies, DL n. 57/2023 il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95 **trova applicazione anche** per i **gasoli paraffinici** ottenuti da sintesi / idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto **in sostituzione del gasolio**.

DOMANDA DI RICHIESTA DEL C.D. "CARO PETROLIO"

Per il riconoscimento del credito spettante i soggetti interessati devono inviare un'apposita domanda all'Agenzia delle Dogane. Considerato che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 3, DPR n. 277/2000, alla domanda va **allegata copia dei certificati di immatricolazione** degli autoveicoli agevolati, nonché un **prospetto riportante il numero di targa, il chilometraggio** alla chiusura del trimestre di riferimento, **il proprietario** ovvero, in caso di locazione con facoltà di compera o di noleggio ex art. 84, D.Lgs. n. 285/92, **l'intestatario** dei predetti contratti (anch'essi da allegare in copia);
- nella pratica del settore si riscontrano molteplici forme di titolarità giuridica del veicolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto oltre a quelle sopra citate;

l'Agenzia delle Dogane nella Circolare 23.2.2016, n. 4/D e nella Nota 22.3.2016, n. 35427/RU ha individuato le figure negoziali ammesse e conseguentemente **i soggetti tenuti a presentare la domanda** per il riconoscimento del credito in esame ed ha precisato che: **"le figure negoziali ammesse di disponibilità degli autoveicoli ... sono esclusivamente quelle previste dalle norme di settore del trasporto merci. Il beneficio fiscale in esame include due distinte categorie di esercenti (per contro terzi, in conto proprio) operanti nell'attività di trasporto merci, ciascuna delle quali sottoposta ad una specifica disciplina che ne stabilisce le condizioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l'esercizio nonché i vincoli di utilizzo dei mezzi"**.

Autotrasportatori per c/terzi

Gli autotrasportatori per c/terzi possono utilizzare i veicoli sulla base dei seguenti titoli:

- proprietà;
- locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- usufrutto.

N.B. Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori che effettuano trasporti per c/ terzi possono utilizzare anche **autoveicoli concessi in comodato senza conducente / in locazione senza conducente**.

Tali modalità di acquisizione del veicolo **sono da considerare "valide" anche ai fini del riconoscimento dell'agevolazione** in esame, fermo restando il rispetto dei relativi vincoli normativamente previsti (ad esempio, l'obbligo, in caso di comodato, di stipulare il contratto in forma scritta, di registrarlo e di esibire copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all'Ufficio della Motorizzazione Civile).

In merito ai contratti stipulati per far fronte ad **esigenze occasionali**, quali ad esempio il c.d. **"nolo a freddo"**, considerato che **"con tali figure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione senza conducente, l'attività di trasporto merci viene svolta dall'esercente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti"**, l'Agenzia delle Dogane evidenzia che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni fissate dalla disciplina di settore per la locazione senza conducente e dei requisiti richiesti per l'ammissione al credito in esame: **"il riconoscimento del rimborso d'accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore dell'autoveicolo sempreché sia garantita l'esclusività del possesso degli autoveicoli"**



nel periodo di utilizzo e che il contratto sia stato debitamente registrato”.

La stessa Agenzia nella citata Nota n. 35427/RU ha confermato che per il “nolo a freddo” è possibile fruire dell’agevolazione in esame fermo restando che:

- tale rapporto contrattuale è **fattispecie diversa e distinta dalla locazione senza conducente**;
- l’agevolazione è **riconosciuta** a condizione che:
 - **entrambe le imprese siano iscritte all’Albo** degli autotrasportatori di cose per c/terzi;
 - il contratto sia **redatto in forma scritta e riporti**, oltre al noleggiante e al noleggiatore, la data e la **durata del contratto** nonché i dati **identificativi del veicolo**;
- si **configuri l’utilizzo esclusivo del veicolo** nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione e ciò **risulti in modo inequivoco dal contratto**;
- il contratto sia **registrato**.

N.B. Non é ammessa la sublocazione / subcomodato.

Nel caso in cui il **veicolo, acquisito in leasing** da un autotrasportatore per c/ terzi, sia **concesso in uso da quest’ultimo ad un altro esercente** l’attività di trasporto per c/ terzi in forza di un distinto contratto di locazione, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che **non è ravvisabile la sublocazione**:

- se i due soggetti, parti del contratto di locazione, **sono entrambi iscritti all’Albo**;
- se **la società di leasing resta estranea al contratto di locazione** di cui sopra e risulta solo legata da un precedente rapporto negoziale con il soggetto che concede in uso il mezzo.

Ciò anche in considerazione del fatto che “lo scopo del finanziamento esaurisce l’interesse immediato della locazione finanziaria” e che “la locazione del mezzo di trasporto da parte dell’esercente primo utilizzatore ad altra impresa locataria integra **un’autonoma operazione economica non collegata al contratto precedente**”. Va tuttavia evidenziato che “**per la certezza del titolo di possesso dell’autoveicolo**”, in base al quale si individua il soggetto che può fruire del credito in esame, “**la trasferita disponibilità del mezzo di trasporto all’esercente** che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso **presuppone il consenso prestato dall’impresa di leasing proprietaria**, anche se espresso in forma preventiva nel medesimo contratto di locazione finanziaria”.

Di conseguenza, anche nei predetti casi, l’autotrasportatore di merci per c/ terzi iscritto all’Albo che detiene il veicolo concesso in locazione da un altro autotrasportatore (che lo ha precedentemente acquisito in leasing) può accedere all’agevolazione relativamente al gasolio consumato.

Autotrasportatori in c/proprio

Come confermato dall’Agenzia delle Dogane, i possibili **titoli di disponibilità degli autoveicoli** sono:

- proprietà;
- locazione con facoltà di compera;
- locazione finanziaria;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- usufrutto.

N.B. Per tale categoria di soggetti è **esclusa** la possibilità di detenere i veicoli in locazione / comodato (diversamente da quanto previsto per gli autotrasportatori per c/ terzi).

CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda, da inviare all’Agenzia delle Dogane, si compone del **Frontespizio**, nel quale oltre al periodo di riferimento, ai dati anagrafici del contribuente, ai litri consumati e all’importo del credito, va indicata la modalità di fruizione del credito (compensazione / rimborso), e dei seguenti **Quadri**.



Quadro A-1	Consumi di gasolio / gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo 1.1 – 18.3.2026.
Quadro A-2	Consumi di gasolio / gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo 19.3 – 31.3.2026.
Quadro A-3	Consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025, afferenti all'intero trimestre (1.1 – 31.3).
Quadro A-4	Consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, di cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo 1.1 – 18.3.2026. I dati relativi ai consumi ricompresi nel periodo 19.3-31.3 vanno indicati nel Quadro A-2.
Quadro A-5	Consumi di gasolio / gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025 riforniti da distributori privati di carburanti , qualora gli stessi siano, in via residuale , riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo antecedente all'1.1.2026 in vigenza dell'aliquota d'accisa normale pari a € 632,40 per 1.000 litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi nell'intero trimestre (1.1 – 31.3.2026).
Quadro B	È riservato agli autotrasportatori con distributore privato di carburante (con capacità superiore ovvero pari / inferiore a 5 mc). Va specificato se il gasolio è stato utilizzato anche per automezzi esclusi dal beneficio (da indicare nel quadro C).
Quadro C	Vanno indicati i dati degli "altri" automezzi , riforniti tramite il distributore privato di cui al quadro B, non agevolabili .

Come precisato dalla Nota n. 196676/RU in esame i consumi di gasolio di cui ai Quadri A-1, A-2 e A-4 sono da imputare al primo / secondo periodo di consumo, sulla base della **data di effettuazione dei rifornimenti di carburante**, risultanti:

- dalla descrizione dell'operazione nella fattura emessa dall'esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura differita, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore.

In particolare, nei **Quadri da A-1 a A-5** devono essere riportati i seguenti dati.



Campo	Dati da riportare	
Targa veicolo	Targa di ciascun veicolo rifornito, dotato di motore e serbatoio normale nonché di contachilometri (ad esempio, trattore, unità motrice). Non vanno indicati i dati (targa, titolo di possesso, ecc.) dei semirimorchi / rimorchi .	
Titolo possesso	A	Proprietà;
	B	Locazione con facoltà di compera (leasing);
	C	Locazione senza conducente;
	D	Usufrutto;
	E	Acquisto con patto di riservato dominio;
	F	Comodato senza conducente;
	G	Altre convenzioni. Tale codice è utilizzabile solo per le attività di trasporto persone svolta da Enti pubblici / imprese pubbliche locali, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale / regionale / locale / in ambito comunitario.
Data inizio possesso	Vanno inserite le seguenti date:	
Data fine possesso	<ul style="list-style-type: none"> • 1.1 e 18.3.2026 per i quadri A-1 e A-4 (primo periodo di consumo); • 19.3 e 31.3.2026 per il quadro A-2 (secondo periodo di consumo); • 1.1 e 31.3.2026 per i quadri A-3 e A-5 (intero trimestre). 	
N. fatture	Dato facoltativo.	
Mezzi speciali	Con riferimento ai semirimorchi / rimorchi destinati a trasporti specifici / furgone isoteramico con gruppo frigorifero va indicato uno dei seguenti codici (il dato riguarda l'intestatario delle fatture di acquisto del gasolio):	
	0	Non si tratta di mezzo speciale;
	1	Gruppi refrigeranti;
	2	Sistemi pneumatici di scarico.
Litri consumati	Litri carburanti riforniti nel periodo di riferimento. I consumi di carburante devono essere comprovati tramite fattura (si rammenta l'obbligo di indicare anche nella fattura elettronica la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti).	
Chilometri percorsi (ore mezzo speciale)	<p>Km effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel periodo di riferimento pari a:</p> $\frac{\text{valore registrato dal contachilometri alla fine del periodo} - \text{valore registrato alla fine del periodo precedente}}{\text{ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel periodo di riferimento}}$ <p>Qualora l'inizio / fine del periodo di possesso non coincidano con l'inizio / fine del periodo, vanno indicati i Km percorsi nel periodo effettivo di possesso.</p>	
	<p>Per i "mezzi speciali", in luogo della percorrenza, vanno riportate le ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel periodo di riferimento, registrate dal contatore di cui è dotato l'impianto (se il mezzo è sprovvisto del contatore è necessario darne immediata comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di utilizzare un sistema di rilevazione anche indiretto dei consumi fino all'installazione del contatore), così calcolate:</p> $\frac{\text{ore registrate dal contatore alla fine del periodo} - \text{ore rilevate alla fine del periodo precedente}}{\text{ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel periodo di riferimento}}$ <p>Qualora l'inizio / fine del periodo di possesso non coincidano con l'inizio / fine del periodo, vanno indicate le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso.</p>	
Importo	Credito spettante per ogni autoveicolo, calcolato applicando l'aliquota del periodo di riferimento.	

Sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane www.adm.gov.it è disponibile lo specifico software utilizzabile per la compilazione / stampa della domanda in esame.

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA
E-mail: amministrazione@belottiassociati.it
www.belottiassociati.it





“Mezzi speciali”

Con riferimento ai **“Mezzi speciali”**, ossia ai **semirimorchi / rimorchi destinati a trasporti specifici** dotati di **attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi** risultanti dalla carta di circolazione (o da idonea documentazione qualora non prevista l'indicazione nella carta di circolazione), al fine del riconoscimento dell'agevolazione nella Nota 12.3.2020, n. 74668/RU l'Agenzia ha specificato quanto segue:

- il beneficio è collegabile al fatto che le “speciali attrezzature” **sono complementari alla funzione di trasporto di merci** (che necessitano di certe condizioni per essere movimentate);
- i semirimorchi / rimorchi che rivestono un ruolo essenziale per l'esercizio di determinate tipologie di trasporto (in tal modo attrezzati), **costituiscono un complesso veicolare unitariamente considerato**;
- per i semirimorchi / rimorchi classificati come **furgone isoteramico** con gruppo frigorifero permanentemente installato, è agevolabile il **gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario** asservito al funzionamento dell'impianto refrigerante in quanto mantiene la temperatura idonea per la conservazione delle merci durante il trasporto;
- tali mezzi devono essere trainati da autoveicoli (trattore / motrice) **rientranti nelle categorie ammesse all'agevolazione**;
- alla domanda vanno allegate, qualora non già presentate, le **carte di circolazione dei semirimorchi / rimorchi** unitamente agli eventuali attestati (ad esempio, certificati ATP) che ne costituiscono parti integranti,
- va predisposto un **prospetto riepilogativo trimestrale**, da esibire a richiesta dell'Ufficio, contenente le seguenti informazioni per ciascun semirimorchio / rimorchio:
 - targa;
 - capacità del serbatoio;
 - lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare;
 - targhe dei trattori / unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre (per i semirimorchi / rimorchi oggetto di servizi di traino da parte di veicoli di terzi).

Semirimorchi privi di motori autonomamente azionati

Nella citata Circolare n. 4/D l'Agenzia delle Dogane ha specificato che il **titolare di semirimorchi privi di motori autonomamente azionati** che si avvale di **trattori stradali di un altro vettore**, che a sua volta utilizza le stesse unità motrici per l'esercizio della propria attività di trasporto merci e richiede il relativo credito, **non può fruire del beneficio in esame ancorché si sia assunto l'onere del costo del carburante**. Ciò in considerazione del fatto che:

- il contratto stipulato si limita a disciplinare gli obblighi contrattuali delle parti per l'esecuzione del servizio, ma **la titolarità dell'unità motrice permane in capo all'esercente intestatario della carta di circolazione**, che esercita di fatto il possesso del veicolo e conseguentemente risulta essere **l'unico soggetto legittimato a richiedere l'agevolazione “caro petrolio”**;
- **non è ammessa l'indicazione dei medesimi mezzi indistintamente nella domanda di due diversi esercenti** che ne assumono entrambi **la disponibilità nello stesso periodo**;
- in ogni caso **non è ammissibile una domanda** in cui nel Quadro A-1 siano **indicati esclusivamente rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motori azionati autonomamente**.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la richiesta di rimborso / compensazione del c.d. “caro petrolio” va inviata all'Agenzia delle Dogane **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.



Periodo riferimento consumi 2026	Termine presentazione domanda
Primo trimestre	Entro il 30.4.2026
Secondo trimestre	Entro il 31.7.2026
Terzo trimestre	Entro il 2.11.2026 (il 31.10 cade di sabato)
Quarto trimestre	Entro l'1.2.2027 (il 31.1 cade di domenica)

La domanda può essere inviata tramite il **Servizio Telematico Doganale – E.D.I.**

I soggetti che non utilizzano il Servizio E.D.I. possono inviare la domanda **a mezzo PEC al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane / Monopoli**, allegando un file in formato “.dic” che ne riproduce il contenuto.

I soggetti che non utilizzano il Servizio E.D.I. e non sono dotati di PEC / non possono utilizzare la stessa possono, in via residuale, inviare la domanda **in formato cartaceo unitamente ad un supporto informatico** (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO “CARO PETROLIO”

Il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere **utilizzato in compensazione** tramite il mod. F24 (**codice tributo “6740”**) oppure **richiesto a rimborso**.

Come rammentato dall’Agenzia delle Dogane al credito in esame **non trova applicazione** quanto previsto dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, Finanziaria 2008 e quindi lo stesso può essere utilizzato in compensazione **senza considerare il limite di € 250.000** (importo massimo compensabile dei crediti esposti nel quadro RU).

Il credito non utilizzato in compensazione **entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto va richiesto a rimborso** previa presentazione di un’apposita domanda all’Agenzia delle Dogane **entro il successivo 30.6.**

N.B. Considerato che il credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2024 poteva essere utilizzato in compensazione fino al 31.12.2025 l’eventuale eccedenza non utilizzata entro tale termine dovrà essere chiesta a rimborso entro il 30.6.2026.

Sul punto fa **“eccezione”** l’utilizzo in compensazione del credito riferito ai **consumi del quarto trimestre**. Il credito relativo al quarto trimestre 2024 può essere utilizzato in compensazione entro il **31.12.2026** mentre quello relativo al quarto trimestre 2025 può essere utilizzato in compensazione entro il **31.12.2027**.

INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’ammontare del credito spettante, quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere evidenziati nell’apposita Sezione del **quadro RU del mod. REDDITI**.

N.B. Il credito spettante **non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull’Oglio (Bs), 02.04.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)